

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- anteriormente al 1° febbraio 1992, le modalità di presentazione e di accettazione delle domande, l'importo dell'indennità ed eventualmente del supplemento, nonché le misure prese conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91;
- se del caso, anteriormente al 1° gennaio 1992, le misure prese conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento;
- anteriormente al 1° aprile 1992,
 - a) il numero delle domande accolte in funzione dell'entità dei quantitativi di riferimento in causa, i quantitativi di riferimento svincolati per regione e i

quantitativi destinati ai produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettere a), b) e c), nonché, nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91, il tasso di riduzione applicato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 857/84;

- b) un rapporto di valutazione dei risultati dell'azione, indicante in particolare le conseguenze di quest'ultima sull'andamento regionale della produzione lattiera e, se possibile, i motivi per cui i produttori hanno partecipato all'azione stessa.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione